



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per il controllo dei bilanci

2013/0234(NLE)

8.1.2014

PARERE

della commissione per il controllo dei bilanci

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'impresa comune
ECSEL
(COM(2013)0501 – C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))

Relatore per parere: Jens Geier

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
relativo all'impresa comune ECSEL

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
relativo all'impresa comune ECSEL
*("componenti e sistemi elettronici per la
leadership europea")*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) L'impresa comune ENIAC, istituita dal regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007¹⁰, ha attuato con successo un'agenda di ricerca, consolidando i settori interessati della nanoelettronica, nei quali l'Europa ha migliorato la propria competitività grazie alla promozione di investimenti in tematiche prioritarie, e mobilitando l'intero ecosistema.

Emendamento

(10) L'impresa comune ENIAC *(dall'acronimo inglese "Electronic Numerical Integrator Analyser and Computer")*, istituita dal regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007¹⁰, ha attuato con successo un'agenda di ricerca, consolidando i settori interessati della nanoelettronica, nei quali l'Europa ha migliorato la propria competitività grazie alla promozione di investimenti in tematiche prioritarie, e mobilitando l'intero ecosistema.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) È opportuno che il revisore contabile interno della Commissione eserciti sull'impresa comune ECSEL le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.

Emendamento

(25) È opportuno che il revisore contabile interno della Commissione eserciti sull'impresa comune ECSEL le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione. ***Lo stesso dicasi per la Corte dei conti europea e il Parlamento europeo.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Ai sensi dell'articolo 287, paragrafo 1, del trattato, l'atto costitutivo di organismi, uffici o agenzie istituiti dall'Unione può escludere l'esame dei conti di tutte le entrate e le spese di detti organismi, uffici o agenzie da parte della Corte dei conti. A norma dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti degli organismi di cui all'articolo 209 dello stesso regolamento sono esaminati da un organismo di revisione contabile indipendente, il quale emette un parere, tra le altre cose, sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. ***Al fine di evitare il doppio esame dei conti, è giustificato*** che i conti dell'impresa comune ECSEL ***non*** siano esaminati dalla Corte dei conti.

Emendamento

(26) Ai sensi dell'articolo 287, paragrafo 1, del trattato, l'atto costitutivo di organismi, uffici o agenzie istituiti dall'Unione può escludere l'esame dei conti di tutte le entrate e le spese di detti organismi, uffici o agenzie da parte della Corte dei conti. A norma dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti degli organismi di cui all'articolo 209 dello stesso regolamento sono esaminati da un organismo di revisione contabile indipendente, il quale emette un parere, tra le altre cose, sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. ***Nonostante tale parere, che non costituisce un audit, è comunque opportuno*** che i conti dell'impresa comune ECSEL siano

esaminati dalla Corte dei conti.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta "Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea", è costituita, per un periodo fino al 31 dicembre 2024, un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito denominata "impresa comune ECSEL".

Emendamento

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta "Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea", è costituita, per un periodo fino al 31 dicembre 2024, un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito denominata "impresa comune ECSEL", (*dall'acronimo inglese "Electronic Components and Systems for European Leadership"*).

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) garantire la disponibilità di componenti e sistemi elettronici sui principali mercati, in risposta alle molteplici sfide della società e nell'intento di mantenere l'Europa all'avanguardia dello sviluppo tecnologico, colmando il divario tra ricerca e sviluppo commerciale, rafforzando le capacità di innovazione e stimolando la crescita economica e occupazionale nell'Unione;

Emendamento

c) garantire la disponibilità di componenti e sistemi elettronici sui principali mercati, in risposta alle molteplici sfide della società e nell'intento di mantenere l'Europa all'avanguardia dello sviluppo tecnologico, colmando il divario tra ricerca e sviluppo **industriale e** commerciale, rafforzando le capacità di innovazione e stimolando la crescita economica e occupazionale nell'Unione;

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) armonizzare le strategie degli Stati membri in modo da attrarre investimenti privati e contribuire all'efficacia dei finanziamenti pubblici evitando inutili duplicazioni e frammentazione degli sforzi, nonché agevolando la partecipazione di quanti sono impegnati nella ricerca e nell'innovazione;

Emendamento

d) armonizzare le strategie degli Stati membri in modo da attrarre investimenti privati e contribuire all'efficacia dei finanziamenti pubblici evitando inutili duplicazioni e la frammentazione degli sforzi, ***applicando un modello operativo semplificato e misure di semplificazione***, nonché agevolando la partecipazione di quanti sono impegnati nella ricerca e nell'innovazione;

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Il consiglio di direzione adotta, a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di tale delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Emendamento

Il consiglio di direzione adotta, a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di tale delega di poteri. Il direttore esecutivo ***riferisce in merito ai poteri delegati in occasione della riunione successiva del consiglio di direzione ed*** è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione in base al merito e a comprovate capacità amministrative e gestionali, nonché alla competenza e all'esperienza in materia, su una rosa di candidati proposta dalla Commissione a seguito di un concorso generale trasparente, previa pubblicazione di un

invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su altri organi d'informazione. Il consiglio di direzione adotta la sua decisione in conformità del parere del Parlamento europeo, che si basa su una raccomandazione comune della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il controllo dei bilanci.

Prima di essere nominato, il candidato scelto dal consiglio di direzione risponde alle domande poste dai membri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo.

Il direttore esecutivo definisce per l'impresa comune, entro sei mesi dalla sua istituzione:

- una strategia antifrode,*
- una strategia per prevenire e gestire i conflitti di interessi, e*
- una strategia per proteggere gli autori di segnalazioni.*

Il direttore esecutivo presenta ciascuna strategia al consiglio di direzione e prevede attività periodiche di revisione per ognuna di esse e per le rispettive disposizioni di attuazione. La prima revisione viene effettuata entro sei mesi dalla definizione delle tre strategie.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

In circostanze eccezionali, il consiglio di

Emendamento

In circostanze eccezionali, il consiglio di

direzione può decidere di sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina al direttore esecutivo e di quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitare esso stesso tali poteri o delegarli ad uno dei suoi membri o a un membro del personale dell'impresa comune ECSEL che non sia il direttore esecutivo.

direzione può decidere di sospendere temporaneamente, ***mediante decisione motivata***, la delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina al direttore esecutivo e di quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitare esso stesso tali poteri o delegarli ad uno dei suoi membri o a un membro del personale dell'impresa comune ECSEL che non sia il direttore esecutivo. ***Il consiglio di direzione informa per iscritto la Commissione e il Parlamento europeo, entro cinque giorni lavorativi, in merito a tali decisioni di sospensione, ne illustra dettagliatamente le motivazioni e specifica le norme di attuazione delle nuove disposizioni o delle disposizioni temporanee relative alla gestione dell'impresa comune.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'organico dell'impresa comune ECSEL comprende agenti temporanei e agenti contrattuali.

Emendamento

5. L'organico dell'impresa comune ECSEL comprende agenti temporanei e agenti contrattuali. ***L'impresa comune ECSEL adotta opportune misure amministrative, anche attraverso azioni di formazione e strategie di prevenzione, per evitare conflitti d'interesse, segnatamente in relazione a problematiche riguardanti il periodo successivo alla cessazione dalle funzioni (ad esempio, fenomeno delle cosiddette "porte girevoli", "informazioni privilegiate", ecc.).***

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il consiglio di direzione adotta una decisione recante regole per il distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune ECSEL e per il ricorso a tirocinanti.

Emendamento

2. Il consiglio di direzione adotta una decisione recante regole per il distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune ECSEL e per il ricorso a tirocinanti, ***in particolare per evitare potenziali conflitti di interessi.***

Emendamento 12

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune ECSEL risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell'esercizio delle *sue* funzioni.

Emendamento

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune ECSEL risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale ***e dai membri del consiglio di direzione*** nell'esercizio delle ***loro*** funzioni.

Emendamento 13

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Il discarico per l'esecuzione del bilancio ***riguardo al contributo dell'Unione all'impresa comune ECSEL fa parte del discarico dato alla Commissione dal Parlamento europeo***, su raccomandazione del Consiglio, secondo ***la*** procedura prevista dall'articolo 319 del trattato.

Emendamento

1. Il discarico per l'esecuzione del bilancio ***dell'impresa comune ECSEL è concesso dal Parlamento europeo***, su raccomandazione del Consiglio, secondo ***una*** procedura ***equiparabile a quella*** prevista dall'articolo 319 del trattato ***sul funzionamento dell'Unione europea e dagli articoli da 164 a 166 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla base della relazione di audit della Corte dei conti. La procedura di discarico è stabilita nel regolamento finanziario***

dell'impresa comune, tenendo conto delle specificità legate alla natura dell'impresa comune quale partenariato pubblico-privato, e in particolare del contributo del settore privato al suo bilancio.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo presenta alla Corte dei conti europea i conti e il bilancio annuali dell'anno precedente. La revisione contabile della Corte dei conti si basa su tali documenti e viene effettuato in loco.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ibis. In caso di rifiuto del discarico da parte del Parlamento europeo, il direttore esecutivo presenta le proprie dimissioni al consiglio di direzione, che adotta una decisione definitiva in funzione alle circostanze.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Revisioni contabili *ex post*

Emendamento

Revisioni contabili

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per motivi di coerenza, **la** Commissione può decidere di effettuare le revisioni contabili di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. Per motivi di coerenza, **il revisore contabile interno della Commissione esercita sull'impresa comune le stesse competenze che esercita nei confronti della** Commissione **e** può decidere di effettuare le revisioni contabili di cui al paragrafo 1.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il consiglio di direzione dell'impresa comune può istituire un servizio di revisione contabile interno per valutare l'efficienza e l'efficacia dei processi di gestione dei rischi, controllo interno e governance dell'impresa comune. Il revisore contabile interno formula le proprie conclusioni e raccomandazioni, che fungono da base per l'elaborazione del rapporto annuale di attività, indicando i punti deboli, a livello del controllo interno, nei sistemi di gestione e d'informazione, raccomandando contromisure per ovviare a tali carenze e formulando, se del caso, riserve.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. La Corte dei conti europea effettua regolarmente controlli, non solo audit di conformità, ma anche di gestione in merito alle attività e ai partner dell'impresa comune, sulla base di documenti e di controlli in loco.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il personale dell'impresa comune, il direttore esecutivo e i membri del consiglio di direzione segnalano tempestivamente all'OLAF le frodi di cui possono essere venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o del loro mandato, senza che con ciò sia chiamata in causa la loro responsabilità. Qualora non adempiano a tale obbligo, essi divengono personalmente responsabili delle conseguenze delle frodi di cui sono venuti a conoscenza e che non hanno segnalato all'OLAF.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'impresa comune ECSEL pubblica

sul suo sito web l'elenco dei membri del suo consiglio di direzione e dei suoi esperti esterni e interni, con le rispettive dichiarazioni di interesse e i rispettivi curricula. I verbali delle riunioni del consiglio di direzione sono sistematicamente pubblicati.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri di ECSEL e *la Commissione* sono di seguito denominati le "autorità pubbliche" dell'impresa comune ECSEL.

Emendamento

3. Gli Stati membri di ECSEL e *l'Unione europea* sono di seguito denominati le "autorità pubbliche" dell'impresa comune ECSEL.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualsiasi soggetto privato che intenda partecipare agli obiettivi dell'impresa comune ECSEL può chiedere di aderire alle associazioni AENEAS, ARTEMISIA o EPoSS. Qualora un'associazione privata respinga la richiesta di adesione, la decisione deve essere motivata e tempestivamente comunicata alla Commissione. Detta decisione può essere oggetto di ricorso dinanzi al consiglio di direzione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ogni richiesta di adesione all'impresa comune ECSEL ai sensi del paragrafo 2 va indirizzata al consiglio di direzione, il quale valuta la richiesta tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ECSEL, dopodiché decide in merito alla richiesta stessa.

Emendamento

3. Ogni richiesta di adesione all'impresa comune ECSEL ai sensi del paragrafo 2 va indirizzata al consiglio di direzione, il quale valuta la richiesta tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ECSEL, dopodiché decide in merito alla richiesta stessa. ***La Commissione ha il diritto di opporsi all'adesione, tranne che se il richiedente è uno Stato membro dell'Unione.***

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualsiasi membro può porre fine alla sua partecipazione all'impresa comune ECSEL. Il recesso diventa effettivo e irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine, l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli già assunti dall'impresa comune ECSEL prima della notifica del recesso.

Emendamento

4. Qualsiasi membro può porre fine alla sua partecipazione all'impresa comune ECSEL. Il recesso diventa effettivo e irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine, l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli già assunti dall'impresa comune ECSEL prima della notifica del recesso. ***In caso di recesso, viene un conto fra il membro che recede e l'impresa comune ECSEL per il saldo degli obblighi finanziari.***

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il consiglio di direzione elegge il proprio presidente per un mandato di almeno un anno.

Emendamento

2. Il consiglio di direzione elegge **a scrutinio palese** il proprio presidente per un mandato di almeno un anno.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 6 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Il direttore esecutivo **ha facoltà di partecipare** alle deliberazioni, **ma** senza diritto di voto.

Emendamento

Il direttore esecutivo **partecipa** alle deliberazioni senza diritto di voto.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 6 – paragrafo 3 – comma 7 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione prevede un efficace sistema di allerta nel caso vi siano indizi che inducano seriamente a temere che il consiglio di direzione possa adottare decisioni che non sono conformi al mandato dell'impresa comune ECSEL, violano il diritto dell'Unione o sono in contrasto con gli obiettivi della politica dell'Unione. In tali casi la Commissione solleva formalmente la questione presso il consiglio di direzione e lo invita ad astenersi dall'adottare la decisione in questione in mancanza di una spiegazione soddisfacente. Ove il consiglio di direzione si rifiuti di accogliere tale richiesta, la Commissione lo segnala formalmente al Parlamento europeo e al Consiglio ai fini di una reazione rapida . La Commissione può chiedere al consiglio

di direzione di astenersi temporaneamente dal dare attuazione alla decisione controversa fintanto che la questione è oggetto di discussione tra i rappresentanti delle istituzioni.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione su una rosa di candidati proposta dalla Commissione, *secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. La Commissione provvede affinché gli altri membri dell'impresa comune ECSEL siano adeguatamente rappresentati nella procedura di selezione.*

Emendamento

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione *in base al merito e a comprovate capacità amministrative e gestionali, nonché alla competenza e all'esperienza in materia*, su una rosa di candidati proposta dalla Commissione *a seguito di un concorso generale* trasparente, *previa pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su altri organi d'informazione. Il consiglio di direzione adotta la sua decisione in conformità del parere del Parlamento europeo.*

Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di direzione risponde alle domande poste dai membri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 9 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione

d) *presenta per approvazione al consiglio*

Emendamento

d) *redige* i conti annuali *da presentare per*

di direzione i conti annuali;

adozione al consiglio di direzione;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 9 – paragrafo 4 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) organizza la gara pubblica tramite la quale il consiglio di direzione nomina l'organismo di revisione contabile indipendente cui sarà affidato l'incarico di presentare il parere di cui all'articolo 60, paragrafo 5 del regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il direttore esecutivo definisce per l'impresa comune, entro sei mesi dalla sua istituzione:

- una strategia antifrode,*
- una strategia per prevenire e gestire i conflitti di interessi, e*
- una strategia per proteggere gli autori di segnalazioni.*

Il direttore esecutivo presenta ciascuna strategia al consiglio di direzione e prevede attività periodiche di revisione per ognuna di esse e per le rispettive disposizioni di attuazione. La prima revisione viene effettuata entro sei mesi dall'elaborazione delle tre strategie.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Allegato – sezione 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se uno dei membri dell'impresa comune ECSEL non adempie ai suoi impegni riguardo al contributo finanziario concordato, il direttore esecutivo lo mette per iscritto e fissa un termine ragionevole entro il quale ovviare all'inadempienza. Se l'interessato non vi pone rimedio entro il termine stabilito, il direttore esecutivo convoca una riunione del consiglio di direzione per decidere se escludere il membro inadempiente o applicare qualsiasi altra misura fino a quando il membro non adempierà ai suoi obblighi.

Emendamento

5. Se uno dei membri dell'impresa comune ECSEL non adempie ai suoi impegni riguardo al contributo finanziario concordato, il direttore esecutivo lo mette per iscritto e fissa un termine ragionevole entro il quale ovviare all'inadempienza. Se l'interessato non vi pone rimedio entro il termine stabilito, il direttore esecutivo convoca una riunione del consiglio di direzione per decidere se escludere il membro inadempiente o applicare qualsiasi altra misura fino a quando il membro non adempierà ai suoi obblighi. ***Il consiglio di direzione può sospendere in un primo tempo il diritto di voto di qualsiasi membro che non adempie ai propri obblighi, dopo aver ascoltato tale membro e avergli dato la possibilità di regolarizzare la sua posizione.***

Emendamento 34

Proposta di regolamento Allegato – sezione 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Il bilancio annuale può essere oggetto di bilanci rettificativi.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Allegato – sezione 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Il direttore esecutivo riferisce ogni anno al consiglio di direzione in merito al proprio operato, conformemente al regolamento finanziario *dell'*impresa comune ECSEL.

Emendamento

1. Il direttore esecutivo riferisce ogni anno al consiglio di direzione in merito al proprio operato, conformemente al regolamento finanziario *applicabile all'*impresa comune ECSEL.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 22 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

A norma dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti dell'impresa comune ECSEL sono *esaminati* da un organismo di revisione contabile indipendente.

Emendamento

A norma dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti dell'impresa comune ECSEL sono *oggetto di un parere formulato* da un organismo di revisione contabile indipendente. *Detto parere è trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio nel quadro della procedura di discarico.*

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 22 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

I conti dell'impresa comune ECSEL non sono esaminati dalla Corte dei conti.

Emendamento

Nel suo programma di lavoro, la Corte dei conti *tiene conto, conformemente ai principi internazionali di audit, delle attività svolte in applicazione del comma precedente.*

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	16.12.2013
Esito della votazione finale	+: 16 -: 0 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Derek Vaughan
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Thijs Berman, Karin Kadenbach, Jan Olbrycht, Markus Pieper
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Doris Pack